



COMUNE DI PRASCORSANO

PROVINCIA DI TORINO

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A.01868540012

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357 mail: comune@comune.prascorsano.to.it

posta elettronica certificata: prascorsano@cert.ruparpiemonte.it sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

REGOLAMENTO

POLIZIA MORTUARIA

E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 27/03/2008
Modificato con deliberazione del C.C. n. 04 del 03/02/2010
Modificato con deliberazione del C.C. n. 07 del 07/04/2010
Modificato con deliberazione del C.C. n. 23 del 28/07/2017
Modificato con deliberazione del C.C. n. 49 del 18/12/2019

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in ambito Comunale, il complesso dei servizi relativi alla Polizia Mortuaria e Cimiteriale, intendendo per tali quelli relativi alla denuncia ed accertamento necroscopico, alle misure di profilassi relative ai trasporti funebri, ai seppellimenti, alla custodia e/o sorveglianza del Cimitero Comunale, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati ed a tutte le attività ed i comportamenti posti in essere da privati, da Enti Pubblici nonché da Enti ed Imprese private in relazione al decesso della persona al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e di tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute su cadaveri in esecuzione delle norme vigenti ed in particolare:

di cui:

- ❑ D.P.R. 10.09.1990 N. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" che in seguito verrà citato come Reg. P.M.
- ❑ D.P.R. 3.11.2000 N. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15.05.1997, n. 127;
- ❑ Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993, n. 24 e del 31.07.1998, n. 10;
- ❑ Legge 28.02.2001, n. 26 recante disposizioni sui servizi di inumazione esumazione e cremazione;
- ❑ Deliberazione Giunta Regionale 5.8.2002, n. 115-6947;
- ❑ Nota A.S.L. 9 n. 3754/36686 del 2.10.2002;
- ❑ L.R. n. 20/2007 recante disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 2

COMPETENZE

(Rif. Artt. 51 e 52 Reg. P.M.)

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale, dal personale dell'Ufficio dello Stato Civile delegato dal Sindaco, dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e della Autorità Giudiziaria.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
3. Il servizio competente dell'ASL vigila e controlla le attività di Polizia Mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari da adottare per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

ARTICOLO 3

RESPONSABILITA'

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc..., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 4

FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque modo espressa purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito è altresì data a persona convivente con il defunto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.
4. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ARTICOLO 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione degli organi di controllo, gli atti di cui all'articolo 52 del Regolamento Polizia Mortuaria.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (artt. 56 e 58);
 - d) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 65 e 77).

CAPO I

DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 6

DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO

(Art. 72 e segg. D.P.R. 3.11.2000 n. 396 Ord. S.C.; art. 1 Reg. P.M.)

1. La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, è resa non oltre le 24 ore dall'accertamento del decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati all'Ufficiale dello Stato Civile con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 7

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

(Artt. 73 - 78 DPR 3.11.2000 N. 396 Ord. S.C.)

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli artt. 8 e 9.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del DPR 3.11.2000 N. 396 Ord. S.C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 14) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

ARTICOLO 8

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

(Art. 18 Reg. P.M.)

1. Il medico curante deve fare entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale, nel cui territorio il Comune è ricompreso.

2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto all'45 del Reg. P.M..
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185. (art. 38 Reg. P.M).
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio competente dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso ogni Azienda Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ARTICOLO 9

ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

(Art. 74 DPR 3.11.2000 MN. 396 Ord. S.C.; artt. 1 e 4 Reg. P.M.)

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art. 12, e comunque non dopo le 30 ore. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica in relazione al caso.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
3. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 DPR 3.11.2000 N. 396, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Locale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

ARTICOLO 10

REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

(Artt. 3, 5, 39 e 45 Reg. P.M.; art. 76 DPR 3.11.2000 N. 396 Ord. S.C.)

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e 334 del Codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio dei nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 11

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

(Art. 5 Reg. P.M.)

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente per territorio.
2. Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'ASL provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 12

TERMINI DI OSSERVAZIONE

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 285/1990; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del Servizio competente della ASL.
3. E', invece, da protrarre sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.
4. Nel deposito di osservazione, o sala autoptica, fintanto che la salma rimane a disposizione della Autorità Giudiziaria o in attesa di riscontro diagnostico, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

ARTICOLO 13

MODALITA' DI OSSERVAZIONE

(Artt. 11, 13, 14 e 15 Reg. P.M.)

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione, di cui all'art. seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il servizio competente dell'ASL prescrive le speciali misure cautelative da adottare.

ARTICOLO 14

LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

(Art. 12 - 13 - 14 - 15 Reg. P.M.)

1. Il cimitero deve avere apposito locale, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 7).
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere individuati dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso altre strutture.

ARTICOLO 15

AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI, ECC.

(Artt. 5, 6 e 7 Reg. P.M., artt. 75 e 76 DPR 3.11.2000 N. 396 Ord. S.C.)

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 10, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P.M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dalla Azienda Sanitaria locale e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è eseguito nel rispetto degli artt. 29 e 39 che seguono.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 16

RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del Reg. P.M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso Reg. P.M.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

ARTICOLO 17

RILASCIO CADAVERI, OSSA, ECC. A SCOPO DI STUDIO

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del Reg. P.M.. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc., all'incaricato del trasporto al cimitero.
4. Agli istituti universitari il servizio competente dell'ASL può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Reg. P.M., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 18

AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 16.
2. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., è eseguito dal servizio competente dell'ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 19

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

(Artt. 74 e 77 Reg. P.M.)

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

ARTICOLO 20

AUTORIZZAZIONE VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

(D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002 e nota A.S.L. 9 n. 3754/36686 del 2.10.2002)

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento dei deceduti in Prascorsano devono essere autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 15 del presente Regolamento ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.
2. La chiusura del feretro è eseguita ai sensi degli art. 30 e 75 del DPR 285/1990, nonché secondo le disposizioni delle Circolari Ministeriali e degli Atti Regionali emanati in materia.
3. La ditta incaricata del servizio funebre, provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Essa dovrà accertare:

- a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento da parte di due idonei testimoni;
- b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
- c) che le casse ed i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'art. 21 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati ed in relazione al trasporto.

4. A seguito di detta operazione la ditta incaricata provvederà a rilasciare autocertificazione attestante la conformità del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del DPR 285/90 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro.

ARTICOLO 21

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI

(Artt. 30, 31 e 75 Reg. P.M.)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) **per inumazione:** il feretro deve essere di legno dolce, con le caratteristiche di scarsa durabilità preferibilmente di abete o di pioppo, pino, larice ecc.; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M.;
 - b) **per tumulazione:** duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del Reg. P.M.;
 - c) **per la cremazione:** la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune del decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa in legno con le caratteristiche di cui alla lettera e) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune del decesso.
La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
 - d) **per trasferimento di salme da Comune a Comune, con percorso superiore al 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione o pratica funebre:** è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente, e si applicano le disposizioni degli artt. 27, 28, e 29 del Reg. P.M. se il trasporto è per o dall'estero.
 - e) **per trasporti brevi:** per trasporto di salme, per inumazione o cremazione, da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del Reg. P.M.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del Reg. P.M..
4. Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ARTICOLO 22

CONTRIBUTO PER FORNITURA FERETRI

1. Il Comune contribuisce, nella misura e con le modalità stabilite con delibera di Giunta Comunale,

alla fornitura della cassa di cui all'articolo precedente, lettera a) e c), per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, residenti in vita in Prascorsano decedute sia nel Comune che fuori Comune. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Servizio Sociale competente per territorio sulla scorta della valutazione professionale dell'Assistente Sociale relativa alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare del defunto. In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato di una percentuale compresa tra il 25 ed il 50%, valutata dal medesimo in base alle condizioni socio-economiche degli ascendenti/discendenti stessi.

ARTICOLO 23

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli altri eventuali dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 24

TRASPORTI

1. Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal Reg.P.M., dal presente Regolamento.
2. I trasporti funebri di cui all'art. 16 comma 1 lett. a) Reg. P.M. vengono eseguiti dalle Imprese di Onoranze Funebri, munite della prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia.
3. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del Reg. P.M., previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato Reg. P.M. che recita: "...ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, può imporre il pagamento di un diritto fisso..." Parimenti i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto di cadaveri, possono imporre il pagamento di un diritto fisso.
4. Tale diritto è stabilito dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 25

MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

(Art. 22 Reg. P.M.)

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge P.S., approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 comprende: il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero o dalla convivenza, ecc.; il corteo, a passo, fino alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; il proseguimento, a velocità ordinaria, senza corteo, e, con l'itinerario più breve, fino al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, fino alla sepoltura.
2. Le Ditte Private di Onoranze Funebri procedono nel caso di trasporti nel Comune o fuori dal Comune, alla operazione di saldatura della cassa di zinco, ferme restando le norme di carattere generale di cui all'art. 21 del presente regolamento.
3. Se il funerale è di forma civile verrà stabilito il posto, entro un percorso di circa 500 metri, ove avrà luogo lo scioglimento del corteo.
4. Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo né sosta; all'ingresso del cimitero, se richiesto, potranno celebrarsi esequie, nella cappella, od onoranze.
5. Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso.
6. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti; diversamente la salma è depositata nella camera mortuaria.
7. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

8. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 26

TRASPORTI GRATUITI

(Art. 16 Reg. P.M)

1. Per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari i trasporti funebri, quando non siano previsti fuori Comune, sono gratuiti e comunque effettuati con servizio decoroso a carico del Comune. Per lo stato di indigenza o di bisogno si rinvia al precedente art. 22, comma 2. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.
2. E' a carico del Comune il trasporto di salme accidentate dal luogo di recupero al locale di osservazione o obitorio presso il Cimitero locale o presso obitorio di altro Ente convenzionato, per l'effettuazione di accertamenti autoptici quando anche richiesti dall'Autorità Giudiziaria o dall'A.S.L.

ARTICOLO 27

ORARIO DEI TRASPORTI

(Art. 22 Reg. P.M.)

1. I trasporti funebri, sia in ambito Comunale che per altri Comuni, si effettuano dal lunedì al sabato secondo orari stabiliti dagli organi competenti; la domenica e nei giorni festivi possono essere autorizzati a condizione che gli adempimenti necessari siano stati effettuati nella precedente giornata.
2. I funerali non potranno effettuarsi nei giorni festivi, nei giorni di fiera, carnevale, Santi e Santo Patrono. Nel caso che le festività di cui sopra siano precedute o seguite dalla domenica, i funerali potranno avere luogo anche alla domenica. Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dagli Organi competenti, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.
3. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio di Stato Civile per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

ARTICOLO 28

RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione che, a richiesta, intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.
2. La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

ARTICOLO 29

TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

(Artt. 17 e 19 Reg. P.M.)

1. Il trasporto di cadavere all'obitorio o ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del Reg. P.M., in modo che sia impedita la vista dall'esterno; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.
3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa.
4. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.

ARTICOLO 30

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – RADIOATTIVITA'

(Art. 18 Reg. P.M.)

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 12 e 13, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per eseguirne, poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, tumulazione o cremazione.
3. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 31

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

(Artt. 24, 25 e 26 Reg. P.M. – D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002 e nota A.S.L. 9 n. 3754/36686 del 2.10.2002)

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco, con proprio decreto, su domanda degli interessati. Ai sensi della D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002 l'A.S.L. esercita le

funzioni di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri di cui all'art. 16 del Reg. P.M. limitatamente alle circostanze in cui la stessa ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.
3. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 21.
4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del Reg. P.M e D.G.R. 5.8.2002 n. 105-6937 e nota A.S.L. 9 n. 3754/36686 del 2.10.2002
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 32

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379 o di altri stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M.; nel secondo caso si applicano prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.
2. Per il trasporto di ceneri e di resti mortali per e da altro Stato si applicano le disposizioni dell'art. 8.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

ARTICOLO 33

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

(D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003)

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui allo art. 30 del Reg. P.M. e del precedente art. 21. Ai sensi della D.G.R. N. 25-8503 del 24.02.2003 è temporaneamente sospeso il trattamento antiputrefattivo praticato alle salme di cui all'art. 32 del Reg. P.M.. Il trattamento antiputrefattivo trova applicazione esclusivamente per le salme trasportate all'estero.
2. La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di ricevimento, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ARTICOLO 34

TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI

(Artt. 26 e 36 Reg. P.M.)

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco; se il trasporto è per o da Stato Estero si applicano le disposizioni dell'art.8.1 della Circolare n. 24 del 24.6.1993.
2. Il trasporto fuori Comune non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

CAPO V

CIMITERO — SERVIZI — COSTRUZIONE

ARTICOLO 35

DISPOSIZIONI GENERALI

(Art. 337 dei T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265)

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero del capoluogo edificato sul territorio del Comune.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del Reg.P.M.
3. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 71, 72 e 73 del Reg. P.M.e art.10 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.
4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P.M.
5. Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Reg. P.M.
6. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri - è riservata al personale addetto al cimitero, *dipendente dell'Ente oppure a ciò autorizzato* e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

ARTICOLO 36

REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO E SEPOLTURE PRIVATE FUORI DEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero possono essere costituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o per comunità straniere, ai sensi dell'art. 100 del Reg. P.M.
2. Un reparto speciale è pure costituito per nati morti, feti, prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente art. 15.
3. Fuori del cimitero può essere autorizzata la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità d'uso previste agli artt. 101 (per esplicito dettato della D.G.R. 115/6947 del 5.8.2002 e della nota A.S.L. 9 n. 3754/36686 del 2.10.2002 (viene sospesa temporaneamente

l'attività di rilascio pareri dell'A.S.L.) e 104 del Reg. P.M..

4. Inoltre, fuori del cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemeritenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, di cui all'art. 105 del Reg. P.M.
5. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e del servizio competente dell'ASSL in tema di polizia mortuaria.

ARTICOLO 37

AMMISSIONE NEL CIMITERO

(Art. 50 Reg. P.M.)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nel cimitero comunale sono parimenti ricevute le salme:
 - a) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nel cimitero comunale;
 - b) dell'altro coniuge o convivente, al momento del decesso, non residente in vita nel Comune e morto fuori di esso;
 - c) i nati morti e i prodotti del concepimento;
 - d) delle persone nate nel Comune di Prascorsano anche se in vita non residenti;
 - e) delle persone che abbiano avuto in vita la residenza in Prascorsano per almeno 5 anni;
 - f) delle persone aventi uno dei genitori residente in Prascorsano;
 - g) delle persone aventi un proprio figlio residente in Prascorsano.
3. Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopra indicate.

ARTICOLO 38

AMMISSIONE NEI REPARTI ACATTOLICI

(Art. 100 Reg. P.M.)

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

ARTICOLO 39

AMMISSIONE NEL REPARTO NATI MORTI, ECC.

(Art. 50 Reg. P.M.)

1. Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, le ossa umane, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 15 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.
2. Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

ARTICOLO 40

INUMAZIONE

(Artt. 71, 72 e 73 Reg. P.M.)

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, per effetto della legge 26/2001.
2. Fermo restando la durata di cui al comma 1, il servizio di inumazione in campo comune è gratuito nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto disposto dal Reg.P.M. e dalla Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.
4. A richiesta dei privati su ogni fossa in campo comune è consentita la sistemazione, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione da rilasciarsi dall'Ufficio Competente, delle sepolture stesse mediante posa di monumenti copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.
5. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del Reg.P.M.

ARTICOLO 41

CIPPO

(Art. 70 Reg. P.M.)

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

ARTICOLO 42

TUMULAZIONE

(Art. 76 e 77 Reg. P.M. - Art. 13 Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, cellette nicchie costruite dal Comune o dai concessionari di aree nel caso di costruzioni di tombe di famiglia o per convivenza, secondo le norme di cui al successivo art. 47.
2. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, purché le misure delle concessioni (loculi, cellette, nicchie) lo consentano.
Le concessioni che prevedono la collocazione nel tumulo di un solo feretro od urna possono essere integrate al fine di ospitare una seconda cassetta di resti o urna cineraria di parente fino al secondo grado, solo se provenienti da estumulazione o esumazione, fatte nel cimitero comunale, con l'indicazione della persona a cui quest'ultima è destinata, qualora ciò venga richiesto dal concessionario stesso o da suoi parenti ed eredi, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
3. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 63 e seguenti.

ARTICOLO 43

CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

(art. 90 E 92 del Reg. P.M.)

1. Le sepolture private consistono:
 - a) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni, salvo rinnovo, dalla data della concessione dei loculi predisposti dal Comune, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P.M.
 - b) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni, salvo rinnovo, dalla data della concessione, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti ossei e di ceneri.
 - c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento - cioè opera di architettura o scultura.
 - d) Nell'utilizzo di "loculi perpetui acquistati ante Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90), dei quali può usufruire il sottoscrittore del contratto per se e per i suoi eredi e aventi causa, con le stesse regole e modalità previste per le sepolture di famiglia concesse anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M., con impegno ad eseguire regolare manutenzione degli stessi";
2. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del presente regolamento.

ARTICOLO 44

DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI

1. Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'art. precedente, possono essere destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

2. La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.
3. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento di un canone semestrale stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.
5. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.
6. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suesposte e del seguente articolo 73 comma 4.

ARTICOLO 45

SISTEMAZIONE DEFINITIVA

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

ARTICOLO 46

CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P.M.

ARTICOLO 47

SALA PER AUTOPSIE

1. Nel Cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Reg. P.M.
2. Qualora non sia disponibile nel Cimitero un locale idoneo avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M. e dalle vigenti normative regionali, destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Reg. P.M., il Comune può individuare sala autoptica presso altre strutture.

ARTICOLO 48

OSSARIO COMUNE

(Artt. 43 e 67 Reg. P.M.)

1. Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni in condizioni di completa mineralizzazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
2. L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 17.

ARTICOLO 49

SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

(Artt. 96 e segg. Reg. P.M.)

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U.L.L.SS. e del Reg. P.M., può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dall'Organo competente, sentito il servizio competente dell'ASL di riferimento.
3. Le concessioni di sepoltura private, nel cimitero soppresso, sono regolamentate dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 76 seguente.
4. Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

ARTICOLO 50

COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO: PROGETTI - STUDIO TECNICO - RELAZIONE SANITARIA

1. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg. P.M.
2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M., nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.
3. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ARTICOLO 51

ZONA DI RISPETTO

(Art. 57 Reg. P.M. e art. 338 T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni.)

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.
2. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a m. 100 dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a m. 50 per gli altri comuni.

ARTICOLO 52

PLANIMETRIE

(Art. 54 Reg. P.M.)

Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi quelli vecchi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 53

ESUMAZIONE ORDINARIA

(Art. 82 Reg. P.M.)

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie, regolate dal Sindaco con propria ordinanza, si eseguono alla scadenza del decennio; le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Qualora si accerti che con il turno di rotazione stabilito la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato ai sensi dell'art. 82 del Reg. P.M.

ARTICOLO 54

ESUMAZIONE NATI MORTI

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc..., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ARTICOLO 55

AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate comunicazioni di servizio recanti l'avviso di scadenza; inoltre all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

ARTICOLO 56

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

(Artt. 83 e 84 Reg. P.M. – D.G.R. 5.8.2002 n. 115-6947 e nota n.39363/5.11.2002 A.S.L. 7.)

1. L'esumazione straordinaria è eseguita prima del termine ordinario di scadenza su autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
2. La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata nella sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

3. Le esumazioni straordinarie di cui agli artt. 83 e 84 del Reg. P.M. sono eseguite alla sola presenza del necroforo (per esplicito dettato della D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002 e della nota n. A.S.L. 9 n. 3754/36686 del 2.10.2002 (viene sospesa temporaneamente l'assistenza di personale dell'A.S.L.)).
4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si rimanda alle caratteristiche di cui all'art. 21, lett.e).
5. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M., non possono, quindi, essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
6. Se sono trascorsi meno di due anni dalla morte della persona occorre richiedere preventivo parere al servizio competente dell'A.S.L.. La stessa provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

ARTICOLO 57

ESTUMULAZIONI

(Artt. 86 e 88 Reg. P.M. – DGR n. 115-6947 del 5.08.2002 e nota n. 39363/5.11.2002 A.S.L. 7.)

1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.
2. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.
3. In alternativa alla inumazione in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione su richiesta degli aventi diritto.
4. L'estumulazione straordinaria finalizzata al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del Reg. P.M. è autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto" di cui all'art. 88. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dal necroforo. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il trasferimento può essere ugualmente consentito purché lo stesso venga sistemato in cassa metallica.
5. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

ARTICOLO 58

OPERAZIONI VIETATE – DENUNCIA

(Art. 87 Reg. P.M.)

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il necroforo è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto

dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 59

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie, per effetto della legge 26/2001, sono a titolo oneroso, secondo la tariffa determinata dalla Giunta Comunale. Sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.
2. Le esumazioni straordinarie sono a titolo oneroso secondo la tariffa determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie, da loculi e da tombe di famiglia, sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 60

RACCOLTA DELLE OSSA - GESTIONE RIFIUTI

(Art. 85 del Reg. P.M.)

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 34.
3. Per la gestione dei rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni si fa rinvio al Decreto 26.6.2000, n. 219 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22." d.p.r. 10/09/1982 n. 915

ARTICOLO 61

OGGETTI DA RECUPERARE

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.
2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.
3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 62

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali lapidei e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso o, nel miglioramento di tombe abbandonate.
2. I materiali che non possono essere reimpiegati all'interno della stessa struttura cimiteriale, vengono smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
3. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.
5. Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 63

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi di cui all'art. 43, può concedersi a richiesta della persona cui è destinata o a richiesta dei suoi parenti ed eredi.
2. A giudizio del Sindaco possono essere concessi, in vita, loculi a coloro che li richiedano, qualora dimostrino di non avere parenti od eredi che possano loro provvedere. In caso di decesso di uno dei coniugi, può essere concesso, a richiesta, un loculo per il coniuge ancora in vita.
3. In tali casi è dovuta la tariffa in vigore all'atto della concessione ed il periodo di durata decorre dalla data della concessione.
4. In occasione della costruzione di nuovi loculi/cellette cimiteriali, l'Amministrazione può determinare con delibera di Giunta Comunale la concessione di che trattasi secondo le modalità e i requisiti in essa stabiliti.
5. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere rinnovata e trasferita a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 2. La concessione di sepoltura individuale e sue eventuali integrazioni sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della stessa. Gravano sul richiedente l'imposta di bollo e, in quanto dovute, tutte le spese contrattuali. Eccezionalmente, in caso di motivate ragioni affettive, è data la facoltà di modificare l'indicazione originaria della salma destinataria della sepoltura oggetto di concessione con altra salma di persona parente fino al II° grado o erede della stessa, a condizione che il loculo o celletta non siano ancora stati utilizzati, fermo restando la durata originaria della concessione stessa: il costo relativo a tale procedimento è stabilito con provvedimento della Giunta comunale.

ARTICOLO 64

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE

(Art. 63 Reg. P.M.)

1. Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le opere stesse.
3. In difetto di tale dovere, il Sindaco, al concessionario o ai suoi parenti ed eredi, previa diffida, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, può disporre la rimozione delle opere, nonché la

decadenza di cui all'articolo che segue.

ARTICOLO 65

DURATA - DECADENZA

(Art. 63 Reg. P.M.)

1. La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 43.
2. La concessione decade:
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente regolamento
3. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o ali aventi titolo, in quanto reperibili.
4. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.
5. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
6. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo o ossario comune.
7. Dopodiché il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato di cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 66

SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DI DECADENZA

(Art. 86 Reg. P.M.)

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative alle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ARTICOLO 67

RINUNCIA DI SEPOLTURE – RIMBORSI

1. La dichiarazione di rinuncia alla concessione della sepoltura individuale da parte degli aventi diritto dà titolo al seguente trattamento economico:
 - quando la sepoltura non è stata occupata da salma:
 - a) entro 5 anni dalla data della concessione rimborso del 75%
 - b) oltre i 5 anni dalla data della concessione rimborso del 50% dell'importo a suo tempo pagato, con esclusione delle spese contrattuali e accessorie;
 - quando la sepoltura è stata occupata da salma non si effettua nessun rimborso.
2. La dichiarazione di cui al punto 1. e, nel caso di sepoltura occupata, l'estumulazione della salma, comportano la piena disponibilità al Comune del manufatto che potrà essere ridato in concessione anche se non ancora perfezionata la procedura di rimborso.
3. Con riferimento ai loculi dati in concessione perpetua con regolare contratto, trascorsi 50 anni dal loro uso, gli eredi o aventi causa possono presentare istanza di restituzione dei loculi al Comune. L'importo del rimborso per la restituzione è fissato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento; le istanze presentate sono esaminate dalla Giunta ed accolte annualmente, nei limiti delle disponibilità annue di bilancio.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

ARTICOLO 68

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 43, lett. c), può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, Ente, Comunità.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura in questione, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.
3. La concessione di aree è disposta dal Responsabile del Settore competente, a termini delle vigenti disposizioni regolamentari, con regolare atto .
4. Solo con la stipulazione dell'atto la concessione si intende perfezionata.
5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera ed al posto.
6. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

ARTICOLO 69

DURATA DELLA CONCESSIONE

(Artt. 90 e 92 Reg. P.M.)

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 90 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni.

ARTICOLO 70

PROGETTO – COSTRUZIONI DELLE OPERE – TERMINI LIMITI DI IMPIEGO DELL'AREA

(Artt. 90, 92 e 94 Reg. P.M.)

1. La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'inizio dell'esecuzione, pena la decadenza (art. 77) delle opere relative, entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
2. Su valutazione dell'organo competente può essere concessa, al termine predetto, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, verrà dichiarata la decadenza della concessione, senza rimborsi.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.
4. La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. ed a quelle vigenti in materia (Circolare n. 24 del 24.6.1993: per esplicito dettato della DGR n. 115-6947 del 5.8.2002 e della nota A.S.L. 9 n. 3754/36686 del 2.10.2002 è sospesa temporaneamente l'attività di rilascio di pareri per la costruzione da parte dell'A.S.L.); in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. I lavori devono concludersi entro 3 anni dalla data di inizio degli stessi, con contestuale comunicazione al Comune. In caso di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico comunale che le opere non sono state terminate in detti termini, si adotteranno le disposizioni previste dal successivo art. 77. E' in ogni caso proibita la tumulazione di feretri all'interno di sepolture private i cui lavori non sono terminati.

ARTICOLO 71

DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI

(Artt. 63 e 92 Reg. P.M.)

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione di sepoltura privata, sia individuale che di famiglia, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 77.

ARTICOLO 72

AVENTI DIRITTO IN SEPOLTURE DI FAMIGLIA

1. Il diritto delle sepolture private di famiglia, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.9.90, n. 285, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari, dei loro coniugi, degli ascendenti e discendenti in linea retta, dei rispettivi coniugi di questi, ed è esteso ai collaterali ed affini sino al 4° grado.

In ogni caso tale diritto si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali ed affini, qualora non siano citati nell'atto stesso della concessione, la sepoltura deve essere autorizzata dal/dai titolare/titolari della concessione o, in assenza dello/degli stesso/i, da ascendenti o discendenti in linea retta, con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, da presentare all'Ufficio dello Stato Civile.
5. I casi di salme di persone estranee con la famiglia del concessionario o che erano state loro conviventi e le eventuali condizioni di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei titolari della concessione, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura del comma precedente.

ARTICOLO 73

AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

(Art. 93 Reg. P.M.)

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, nei confronti delle quali il concessionario non abbia manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

4. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, ai sensi della circolare n. 24/1993. Per l'eventuale deposito provvisorio di salme o resti in tombe di famiglia si rimanda all'art. 44 comma 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 74

RICORDI FUNEBRI

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nello ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 75

ESTUMULAZIONE - VINCOLO

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta del concessionario, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 30 anni dalla tumulazione, per la conservazione dei resti in apposito ossario o in singole cellette, salvo i divieti di cui all'art. 57 e 58.
2. Il concessionario, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme.

ARTICOLO 76

RECUPERO A FAVORE DEL COMUNE

1. Aree libere.
 - a) Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del 75% nei primi cinque anni e del 50% successivamente, calcolato sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.
2. Aree con parziale costruzione.
 - a) Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma 1) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.
 - b) a discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune una area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 70.

ARTICOLO 77

DECADENZA - REVOCA - ESTINZIONE

(Art. 92 Reg. P.M.)

1. La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:
 - a) a decadenza:
 - 1) per inadempienza di doveri di cui all'art. 70 in ordine ai termini per l'inizio dell'esecuzione delle opere di costruzione;
 - 2) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione. Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all' art. 65. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 66.
 - b) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M., nelle condizioni di cui al successivo art. 81.
 - c) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come al precedente art. 49 ed osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M.
2. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione di Giunta, previa comunicazione agli interessati o agli eredi , se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione all'albo comunale e all'albo cimiteriale.

ARTICOLO 78

PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA E REVOCA

1. Pronunciate la decadenza di cui al paragr. 1° lett. a) dell'art. precedente e la revoca di cui alla lett. b) dello stesso articolo, il Sindaco provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 66.
2. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere a seconda dello stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente art. 76, comma 2.

ARTICOLO 79

DIVISIONE - RINUNCE - SUBENTRI

1. Più titolari di sepoltura privata di famiglia, se d'accordo, possono richiedere al Comune, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, l'individuazione e la divisione dei posti della concessione stessa.
2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio stato civile.

4. In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 72, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio stato civile , entro 12 mesi dalla data del decesso.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che ai sensi dell'art. 72, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 99 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 80

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 62, comma 3.

ARTICOLO 81

SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' ANTERIORI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (D.P.R. 285/1990) *(Artt. 92 e 98 Reg. P.M.)*

1. Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al D.P.R. 21.10.1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.
2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

CAPO VIII

CREMAZIONE

ARTICOLO 82

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL CREMATORIO

(Art. 78 Reg. P.M.)

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. Essendo il cimitero del Comune di Prascorsano sprovvisto di crematorio, per le operazioni di cremazione ci si avvale del crematorio del cimitero di altro comune, previa stipulazione di convenzione, o altre forme consentite, con l'Ente gestore.

ARTICOLO 83

CREMAZIONE

(Art. 79 Reg. P.M.)

1. La cremazione è servizio pubblico al pari dell'inumazione in campo comune.
2. Per effetto della L. 26/28.02.2001 le operazioni di cremazione dei cadaveri umani sono a titolo oneroso. Sono gratuite, nei soli casi di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.
3. Per il contributo del feretro si fa rinvio all'art. 22 del presente Regolamento.

ARTICOLO 84

RICHIESTA DELLA CREMAZIONE

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune di decesso, subordinatamente alla presentazione dei documenti indicati all'art. 79 del Reg. P.M.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta l'Autorità Giudiziaria rilascerà, oltre al Nulla Osta al seppellimento, anche specifico Nulla Osta alla Cremazione ai sensi dell'Art. 79 c. 5 del Reg. P.M.
3. E' consentita la cremazione di cadaveri di persone, decedute dopo l'entrata in vigore del Reg. P.M.

DPR 285/90, precedentemente inumati o tumulati, seguendo le procedure di cui all'art. 79 del Reg.P.M.

4. La cremazione dei resti mortali (provenienti da esumazioni allo scadere del turno decennale e da estumulazioni decorso il termine dei 99 anni) di persone decedute prima dell'entrata in vigore del Reg. P.M. DPR 285/90 è ammessa previo acquisizione dell'assenso del coniuge o, in sua assenza dei parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, con le modalità previste dalle Circolari Ministeriali n. 24/93 e n. 10/98.

ARTICOLO 85

TERMINI

1. La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorsi i termini indicati nell'art. 12 del presente regolamento.
2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, ed entro 78 ore nel periodo dal primo novembre al 30 aprile.

ARTICOLO 86

CREMAZIONE STRANIERI

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 84, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

ARTICOLO 87

MODALITA' PER LA CREMAZIONE

(Art. 80 Reg. P.M. e Circolare Ministero della Sanità n. 24/24.06.1993.)

1. La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione di cui al precedente art. 84.
1. Nel crematorio, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

ARTICOLO 88

URNA CINERARIA

(Artt. 80 e 81 Reg. P.M. – Circolare Ministero Sanità n. 24/93.)

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaco, e di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
3. L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, loculi, secondo le prescrizioni di cui all'art. 81 del Reg. P.M. e secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 31/10/2007 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", così come stabilito nei successivi art. 89 – 90 – 91 del presente regolamento;
4. Per il trasporto di ceneri si fa rinvio al precedente art. 34.

ARTICOLO 89

CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

(L.R. 20/2007 art.2)

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate:
 - a) dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
 - b) art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
 - c) art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001 n. 26;
 - d) circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
 - e) del decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.
3. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono effettuati nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
4. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
5. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle persone così come individuate dall'art. 2 commi 7 e 8 della L.R.20/2007.

6. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all' articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 2 della L.R. 20/2007.
7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 90

MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE URNE AFFIDATA AI FAMIGLIARI

(L.R. 20/2007 art.3)

1. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune il luogo, ove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione.
2. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

ARTICOLO 91

LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

(L.R. 20/2007 art.4)

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla L. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi, così individuati nell'art. 4 della L.R. 20/2007:
 - a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
 - b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell' articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) in mare;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2 della L.R. 20/2007
7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
8. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
9. La dispersione delle ceneri all'interno del territorio comunale è consentita nei luoghi previsti dall'art. 4 comma 1 della L.R. 20/2007; all'interno del cimitero comunale l'Amministrazione individua un'area da dedicare alla dispersione delle ceneri secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai precedenti articoli del presente regolamento.
10. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall' articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
11. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

ARTICOLO 92
VERBALE DI CONSEGNA - REGISTRO
(Artt. 52 e 81 Reg. P.M.)

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno ritirato da chi prende in consegna l'urna ed il terzo trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo verbale é conservato dal necroforo (o dall'ufficio competente).
3. Presso il crematorio è tenuto un registro, in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 93

ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo orario disposto con ordinanza sindacale ed affisso all'entrata del Cimitero stesso.

ARTICOLO 94

DISCIPLINA DI INGRESSO

1. Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
 - e) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
 - f) è, inoltre, vietato fare questue e chiedere elemosina.

ARTICOLO 95

RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 96

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero.
2. La circolazione di veicoli addetti al trasporto di materiali, quando possibile, è regolata dal Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici.

ARTICOLO 97

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, **salvo i casi disciplinati con delibera di Giunta Comunale**, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare al di fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) fotografare cortei, tombe, operazioni funebri, opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) apporre sulle lapidi qualunque tipo di oggetto (carillon, pupazzetti, biglietti decorati ecc...)
 - k) collocare vasi o composizioni floreali ai piedi o negli spazi liberi, antistanti loculi o cellette.
 - l) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, in quanto si possano applicare, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, all'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 98

EPIGRAFI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dall'Amministrazione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

ARTICOLO 99

FACOLTA' DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 4, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ARTICOLO 100

LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE

1. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
2. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si dispone la rimozione.

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 101

NECROFORO

1. Il necroforo del cimitero ha la responsabilità di tutto quanto riguarda e si compie e si deve compiere nell'interno di esso, ed a lui sono demandate le seguenti mansioni:
 - a) tenuta degli appositi registri prescritti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.9.90 n. 285, sui quali dovrà prendere nota di tutti i cadaveri che entrano nel cimitero per esservi seppelliti, segnando per ciascuno di essi il nome, il cognome e l'età, la data del seppellimento e del posto dove viene inumato, indicando il numero della fossa, se nel campo comune, o la tomba col numero relativo se in sepoltura privata; l'indicazione dei trasferimenti di salme da tombe comuni in tombe private o nell'ossario generale, o per essere trasferite fuori del cimitero;
 - b) ritiro degli ordini di seppellimento che accompagnano ciascuna salma e sua registrazione;
 - c) scavo delle fosse per il seppellimento delle salme nei campi comuni e, non appena calatovi il feretro, loro copertura con sistemazione ghiaia, salvo che tale prestazione non venga affidata in appalto; a tal uopo dovrà tenere sempre pronte non meno di due fosse, *salvo che tale prestazione non venga affidata in appalto o eseguita da Ditta di fiducia della famiglia del defunto previa comunicazione all'Amministrazione;*
 - d) scavo delle fosse per esumazioni ordinarie (decorsi 10 anni dalla data di inumazione) sia su ordinanza del Sindaco che su richiesta dei famigliari, provvedendo alla rimozione e raccolta dei resti di salma, pulizia, raccolta materiale di scarto e copertura della fossa, salvo che tale prestazione non venga affidata in appalto *o eseguita da Ditta di fiducia della famiglia del defunto previa comunicazione all'Amministrazione;*
 - e) pulizia generale del cimitero, estirpazione delle erbe dei viali, riattazione e sistemazione degli abbassamenti e screpolature delle tombe, piccole manutenzioni (riverniciatura grate, infissi, cancelli, rappezzi murari, stuccature, ecc...), salvo che tale prestazione non venga affidata in appalto);
 - f) ricognizione dei feretri per constatare la loro corrispondenza alle prescrizioni del regolamento;
 - g) ritiro e controllo dei permessi di esecuzione dei lavori da parte degli impresari e notifiche all'ufficio tecnico delle notizie relative all'andamento dei lavori quando non condotti secondo le prescrizioni del regolamento;
 - h) sorveglianza all'ingresso del pubblico che entra ed esce dal cimitero;
 - i) provvedere alla pulizia e cura dei locali annessi al cimitero (camera mortuaria, magazzini, ecc.) ed alla cura e pulizia di tutti gli arredi, attrezzi e mezzi inerenti ai servizi.

- j) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori , indirizzandoli, se occorre, agli uffici comunali competenti.
 - k) ogni altra attività e funzione inerenti al buon funzionamento del Servizio Cimiteriale.
2. Dovrà eseguire le disposizioni dell'ufficio dello Stato Civile e dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, riferirne tempestivamente tutte le anomalie od inconvenienti che rilevasse sull'andamento generale e particolare del cimitero in deroga al presente regolamento.

ARTICOLO 102

DOVERI SPECIFICI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto ai cimiteri, ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. In servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.
2. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 103

IMPRESE - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro nel Cimitero, si deve ottenere apposita autorizzazione o comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico.
3. L'autorizzazione all'esecuzione di opere nel Cimitero dovrà a cura dell'Imprenditore essere presentata al necroforo all'atto dell'introduzione dei materiali o dell'inizio dei lavori.
4. Alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

ARTICOLO 104

RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE

1. Durante il corso dei lavori di costruzione di opere, gli imprenditori devono provvedere, oltre che ad evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private, a porre attorno agli scavi ed alle opere in costruzione, gli opportuni ripari atti ad evitare danni o disgrazie alle persone che, per ragioni personali, devono transitare nelle adiacenze dei lavori e sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario ogni responsabilità in proposito, sia civile che penale, scaricandone totalmente il Comune, il personale responsabile dei Servizi Cimiteriali e l'addetto alla sorveglianza del Cimitero.

ARTICOLO 105

RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

4. Il necroforo ha l'obbligo di vigilare e di segnalare agli Uffici competenti eventuali violazioni verificatesi.

ARTICOLO 106

INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI

1. La circolazione di veicoli delle imprese è regolata dall'art. 95; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 107

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile Servizio Tecnico.

ARTICOLO 108

SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'ufficio competente.

ARTICOLO 109

ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.
2. Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'articolo 103.

CAPO XII

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 110

FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli uffici del Comune; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni.
2. Per l'esercizio di tale attività, le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 21 del Reg. P.M. (per esplicito dettato della D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002 e nota n. A.S.L. 9 n. 3754/36686 del 2.10.2002 viene sospesa temporaneamente l'attività di verifica della autorimesse da parte dell'A.S.L. di cui all'art. 21 comma 3 del Reg. P.M. e dei carri funebri di cui all'art. 20 comma 2).

ARTICOLO 111

DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio
 - a) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 112

DECESSO SU NAVI ED AEROMOBILI

(Art. 33 Reg. P.M.)

A tutti gli effetti del Reg. P.M. e del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano.

ARTICOLO 113

SANZIONI

(Art. 107 Reg. P.M.)

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, che peraltro costituiscono mero recepimento di quelle dettate dal Reg. P.M., quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite con sanzioni previste dall'art. 358 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, come modificato per effetto dell'art. 3 Legge 21.7.1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della L. 24.11.81, n. 689.

ARTICOLO 114

ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento regola la materia; pertanto dalla data di entrata in vigore dello stesso, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.06.1992, nonché ogni altra disposizione incompatibile contenuta in altri atti anteriori al presente.
2. Per quanto non è previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, N. 1265 e s.m.i. e quelle del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, N. 285, che avranno in ogni caso, valore assoluto contro ogni eventuale disposizione contraria del presente Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

INDICE

<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>2</u>
ARTICOLO 1.....	2
OGGETTO.....	2
ARTICOLO 2.....	2
COMPETENZE.....	2
ARTICOLO 3.....	3
RESPONSABILITA'	3
ARTICOLO 4.....	3
FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI.....	3
ARTICOLO 5.....	3
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	3
<u>CAPO I.....</u>	<u>4</u>
<u>DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA</u>	<u>4</u>
ARTICOLO 6.....	4
DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO	4
ARTICOLO 7.....	4
ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO.....	4
ARTICOLO 8.....	4
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.....	4
ARTICOLO 9.....	5
ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	5
ARTICOLO 10.....	5
REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	5
ARTICOLO 11.....	6
RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE	6
<u>CAPO II</u>	<u>7</u>
<u>PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO .</u>	<u>7</u>
ARTICOLO 12.....	7
TERMINI DI OSSERVAZIONE.....	7
ARTICOLO 13.....	7
MODALITA' DI OSSERVAZIONE.....	7
ARTICOLO 14.....	7
LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	7
ARTICOLO 15.....	8
AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO	8
ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI, ECC.....	8
ARTICOLO 16.....	8
RISCONTRO DIAGNOSTICO	8
ARTICOLO 17.....	9
RILASCIO CADAVERI, OSSA, ECC. A SCOPO DI STUDIO.....	9
ARTICOLO 18.....	9
AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI	9
<u>CAPO III.....</u>	<u>10</u>

FERETRI.....10

ARTICOLO 19.....	10
DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	10
ARTICOLO 20.....	10
AUTORIZZAZIONE VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO.....	10
ARTICOLO 21.....	11
FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI.....	11
ARTICOLO 22.....	11
CONTRIBUTO PER FORNITURA FERETRI.....	11
ARTICOLO 23.....	12
PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO.....	12

CAPO IV13

TRASPORTI FUNEBRI13

ARTICOLO 24.....	13
TRASPORTI.....	13
ARTICOLO 25.....	13
MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO	13
ARTICOLO 26.....	14
TRASPORTI GRATUITI.....	14
ARTICOLO 27.....	14
ORARIO DEI TRASPORTI.....	14
ARTICOLO 28.....	14
RITI RELIGIOSI.....	14
ARTICOLO 29.....	15
TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE	15
ARTICOLO 30.....	15
MORTI PER MALATTIE INFETTIVE — RADIOATTIVITA'.....	15
ARTICOLO 31.....	15
TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE.....	15
ARTICOLO 32.....	16
TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	16
ARTICOLO 33.....	16
NORME GENERALI PER I TRASPORTI.....	16
ARTICOLO 34.....	17
TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI.....	17

CAPO V18

CIMITERO — SERVIZI — COSTRUZIONE18

ARTICOLO 35.....	18
DISPOSIZIONI GENERALI	18
ARTICOLO 36.....	18
REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	18
E SEPOLTURE PRIVATE FUORI DEL CIMITERO	18
ARTICOLO 37.....	19
AMMISSIONE NEL CIMITERO	19
ARTICOLO 38.....	19
AMMISSIONE NEI REPARTI ACATTOLICI	19

ARTICOLO 39.....	19
AMMISSIONE NEL REPARTO NATI MORTI, ECC.	19
ARTICOLO 40.....	19
INUMAZIONE.....	19
ARTICOLO 41.....	20
CIPPO.....	20
ARTICOLO 42.....	20
TUMULAZIONE	20
ARTICOLO 43.....	21
CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE	21
ARTICOLO 44.....	21
DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI	21
ARTICOLO 45.....	22
SISTEMAZIONE DEFINITIVA.....	22
ARTICOLO 46.....	22
CAMERA MORTUARIA	22
ARTICOLO 47.....	22
SALA PER AUTOPSIE	22
ARTICOLO 48.....	22
OSSARIO COMUNE.....	22
ARTICOLO 49.....	23
SOPPRESSIONE DEL CIMITERO.....	23
ARTICOLO 50.....	23
COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO:.....	23
PROGETTI - STUDIO TECNICO - RELAZIONE SANITARIA.....	23
ARTICOLO 51.....	23
ZONA DI RISPETTO	23
ARTICOLO 52.....	24
PLANIMETRIE	24

CAPO VI25

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE25

ARTICOLO 53.....	25
ESUMAZIONE ORDINARIA	25
ARTICOLO 54.....	25
ESUMAZIONE NATI MORTI	25
ARTICOLO 55.....	25
AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA	25
ARTICOLO 56.....	25
ESUMAZIONE STRAORDINARIA	25
ARTICOLO 57.....	26
ESTUMULAZIONI	26
ARTICOLO 58.....	26
OPERAZIONI VIETATE — DENUNCIA	26
ARTICOLO 59.....	27
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - PAGAMENTO	27
ARTICOLO 60.....	27
RACCOLTA DELLE OSSA – GESTIONE RIFIUTI.....	27
ARTICOLO 61.....	27
OGGETTI DA RECUPERARE	27
ARTICOLO 62.....	28
DISPONIBILITA’ DEI MATERIALI	28

CAPO VII.....29

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.....29

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE29

ARTICOLO 63.....	29
MODALITA' DI CONCESSIONE.....	29
ARTICOLO 64.....	29
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE	29
ARTICOLO 65.....	30
DURATA - DECADENZA	30
ARTICOLO 66.....	30
SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DI DECADENZA	30
ARTICOLO 67.....	30
RINUNCIA DI SEPOLTURE — RIMBORSI.....	30

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'.....31

ARTICOLO 68.....	31
MODALITA' DI CONCESSIONE.....	31
ARTICOLO 69.....	31
DURATA DELLA CONCESSIONE — RINNOVO	31
ARTICOLO 70.....	31
PROGETTO — COSTRUZIONI DELLE OPERE — TERMINI	31
LIMITI DI IMPIEGO DELL'AREA	31
ARTICOLO 71.....	32
DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI	32
ARTICOLO 72.....	32
AVENTI DIRITTO IN SEPOLTURE DI FAMIGLIA	32
ARTICOLO 73.....	33
AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'	33
ARTICOLO 74.....	33
RICORDI FUNEBRI	33
ARTICOLO 75.....	33
ESTUMULAZIONE - VINCOLO.....	33
ARTICOLO 76.....	34
RECUPERO A FAVORE DEL COMUNE.....	34
ARTICOLO 77.....	34
DECADENZA - REVOCA - ESTINZIONE.....	34
ARTICOLO 78.....	35
PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA E REVOCA.....	35
ARTICOLO 79.....	35
DIVISIONE - RINUNCE - SUBENTRI.....	35
ARTICOLO 80.....	35
DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	35
ARTICOLO 81.....	36
SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'	36
ANTERIORI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (D.P.R. 285/1990).....	36

CAPO VIII367

CREMAZIONE.....37

ARTICOLO 82.....	37
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL CREMATORIO	37
ARTICOLO 83.....	37
CREMAZIONE	37

ARTICOLO 84.....	37
RICHIESTA DELLA CREMAZIONE	37
MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	37
ARTICOLO 85.....	38
TERMINI.....	38
ARTICOLO 86.....	38
CREMAZIONE STRANIERI.....	38
ARTICOLO 87.....	38
MODALITA' PER LA CREMAZIONE	38
ARTICOLO 88.....	38
URNA CINERARIA.....	38
ARTICOLO 89.....	39
CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI	39
ARTICOLO 90.....	40
MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE URNE AFFIDATA AI FAMILIARI	40
ARTICOLO 91.....	40
LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI	40
ARTICOLO 92.....	41
VERBALE DI CONSEGNA - REGISTRO	41

CAPO IX.....42

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO42

ARTICOLO 93.....	42
ORARIO	42
ARTICOLO 94.....	42
DISCIPLINA DI INGRESSO	42
ARTICOLO 95.....	42
RTTI RELIGIOSI	42
ARTICOLO 96.....	42
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI.....	42
ARTICOLO 97.....	43
DIVIETI SPECIALI.....	43
ARTICOLO 98.....	43
EPIGRAFI.....	43
ARTICOLO 99.....	44
FACOLTA' DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI.....	44
ARTICOLO 100	44
LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE.....	44

CAPO X.....45

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO45

ARTICOLO 101	45
NECROFORO	45
ARTICOLO 102	46
DOVERI SPECIFICI DEL PERSONALE.....	46

CAPO XI.....47

IMPRESE E LAVORI PRIVATI47

ARTICOLO 103	47
--------------------	----

IMPRESE - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE	47
ARTICOLO 104	47
RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE.....	47
ARTICOLO 105	47
RECINZIONE AREE — MATERIALI DI SCAVO	47
ARTICOLO 106	48
INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI.....	48
ARTICOLO 107	48
ORARIO DI LAVORO	48
ARTICOLO 108	48
SOSPENSIONE DEI LAVORI	48
ARTICOLO 109	48
ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE.....	48

CAPO XII.....49

IMPRESE POMPE FUNEBRI.....49

ARTICOLO 110	49
FUNZIONI - LICENZA	49
ARTICOLO 111	49
DIVIETI.....	49

CAPO XIII.....50

DISPOSIZIONI VARIE.....50

ARTICOLO 112	50
DECESSO SU NAVI ED AEROMOBILI.....	50
ARTICOLO 113	50
SANZIONI.....	50
ARTICOLO 114	50
ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	50